



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

CONTRODEDUZIONI E APPELLO INCIDENTALI

FASE DECISIONALE

Avv. Damiano Peruzza

24.3.2026



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Art. 54 D.lgs. 546/1992 [art. 102 D.lgs. 175/2024]

Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale

Inquadramento generale della norma

L'art. 54 del d.lgs. 546/1992 stabilisce che:

- 1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni*
- 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.*

Artt. 343-347 c.p.c.

Costituzione in giudizio – le controdeduzioni

Secondo le forme delle controdeduzioni di primo grado previste dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992

Entro 60 giorni dalla data di notifica dell'appello – termine non perentorio (Cass. 22010/2006; Cass. 21212/2004) ma vanno rispettati i termini di cui all'art. 32 (20 giorni liberi per la produzione documentale e 10 giorni liberi per la presentazione di memorie illustrative)

CONTENUTO. L'appellato:

- a) espone le sue difese prendendo posizione sui motivi di impugnazione dedotti dall'appellante;
- b) indica le prove di cui intende avvalersi (nel rispetto dell'art. 58);
- c) propone le eccezioni processuali e di merito che intende sollevare;
- d) chiede la chiamata in causa di terzi? (divieto per analogia con art. 344 c.p.c.)

L'appello incidentale

Differenza rispetto alle controdeduzioni: a conclusione del giudizio di primo grado si verifica una **soccombenza reciproca**, quando le parti risultano ciascuna sconfitta in senso pratico in ordine allo stesso o a distinti capi della sentenza di primo grado e pertanto abbiano tutte interesse ad impugnare.

L'appellato avanza una censura alla sentenza impugnata, diretta alla riforma di quest'ultima nella parte in cui l'appellato sia risultato soccombente

Mira all'**unitarietà** del giudizio di impugnazione per esigenze di economia processuale

Appello principale: il primo in senso cronologico

Appello incidentale: dal secondo in poi in senso cronologico, può essere tipico (proposto ex art. 54) oppure diretto (caso degli appelli incrociati).

Modalità di proposizione

L'appello incidentale si propone nell'atto di controdeduzioni (paragrafo o sezione dell'atto) e va presentato a pena di inammissibilità entro **sessanta giorni** dalla notifica dell'appello, mediante deposito telematico (**non va notificato alle controparti**) e con pagamento del contributo unificato tributario secondo il valore della domanda

Termine perentorio: INAMMISSIBILITA' rilevabile ex officio (NB art. 60 non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile anche se non è decorso il termine di legge)

Si tratta a tutti gli effetti di un **atto di appello**, nel quale devono essere indicati specificamente i motivi di impugnazione secondo quanto stabilito dall'art. 53 per l'appello principale

Attenzione: principio di CONSUMAZIONE dell'impugnazione vale anche per l'appello tardivo, tutte le censure vanno concentrate in tale atto, non è più ammessa l'integrazione dei motivi

Appello incidentale «tempestivo» e «tardivo»

L'appello incidentale è «tempestivo» se proposto quando l'appellato non è ancora decaduto dal potere di impugnare la sentenza

Es. sentenza 2/12/2025 non notificata – appello principale notificato il 2/1/2026 – controdeduzioni con appello incidentale «**tempestivo**» presentate il 3/03/2026

E' invece «**tardivo**» se proposto quando sono già decorsi i termini per impugnare la sentenza

Es. sentenza 2/12/2025 – appello principale notificato l'ultimo giorno utile cioè il 2/06/2026 – controdeduzioni con appello incidentale «tardivo» presentate il 1/09/2026

Si applica l'art. 334 cpc: la notifica dell'appello principale comporta la rimessione in termini dell'appellato, che potrà proporre impugnazione anche se i termini sono già scaduti

Limiti per l'appello incidentale tardivo?

LIMITI **OGGETTIVI** – CASS. 17727 del 1° LUGLIO 2025

come ripetutamente affermato da questa Corte, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite n. 24627 del 27/11/2007, ribadita da innumerevoli successive decisioni, il principio è stato ulteriormente chiarito dall'ordinanza n. 23584 del 28/07/2022, secondo cui "l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile... a condizione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest'ultima, nel senso che la posizione dell'impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale" (nello stesso senso, tra molte, Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020, Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 20696 del 2023).

3.9. Si è infatti precisato che l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale." (Cass. 12387/ 2016; Cass. 6156/ 2018 ; Cass. 27616-2019), trattandosi, per l'appunto, di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, non potendo consentirsi di "recuperare", mediante l'appello tardivo, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass sez. un. 23903 del 2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. del 2022).

nella specie l' **interesse** (qualificato e concreto, e non insito solo nell'evitare un "pregiudizio di fatto" che può derivare dall'esito del giudizio conseguente al gravame principale) della contribuente- vittoriosa in primo grado con riguardo al primo rilievo contenuto nell'atto impositivo e soccombente con riguardo al secondo rilievo relativo alla contestata omessa applicazione di Iva su fatture emesse nei confronti di R. Sas ("nessuna prova è stata data dalla ricorrente sui beni che sarebbero stati oggetto di cessione intracomunitaria e quindi trasportati in Francia, nessun documento è stato fornito, anzi... risultava diversamente la natura di servizi prestati in Francia e non rientranti, pertanto nel regime di non imponibilità ex art. 41 del D.L. n. 331/1993", v. pag. 5 del ricorso incidentale) - **a proporre l'appello incidentale tardivo su tale capo non risulta sorto dall' impugnazione principale dell'Agenzia nel senso che la posizione dell' impugnante in via incidentale** (con riguardo al secondo rilievo dell'Ufficio) **era già pregiudicata dalla sentenza** e non poteva essere in alcun modo rimessa in discussione dall' impugnazione principale (con riguardo al primo rilievo dell'Ufficio), non potendo consentirsi di "recuperare", mediante l'appello tardivo, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado; sul punto, dunque, la CTR, conformemente ai suddetti principi, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale " in quanto fuori termine; trattandosi di domanda (relativa al secondo rilievo) respinta espressamente dalla CTP doveva essere impugnata nei termini dell'appello principale e non in via condizionata... in quanto l'Ufficio nulla aveva osservato su tale punto della decisione".

Nessun limite oggettivo

Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale **senza limiti oggettivi**, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale. L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso che l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con ulteriore aggravio economico a carico del Fondo di garanzia (Cass. 15100/2024 – tributario v. Cass. 11080/2008)

Limiti soggettivi

I soggetti legittimati a proporre impugnazione incidentale tardiva sono solo coloro contro i quali è stata proposta impugnazione, quindi non lo sono coloro a cui l'appello è stato notificato ai sensi dell'art. 332 c.p.c. (cause scindibili)

Limiti di autonomia

L'appello incidentale tardivo, a differenza di quello tempestivo, non gode di autonomia.

Ai sensi dell'articolo 334 cpc, comma 2, applicabile anche al processo tributario, l'efficacia dell'impugnazione incidentale presentata tardivamente "dipende" dal destino dell'impugnazione principale. Se, dunque, quest'ultima viene dichiarata inammissibile dal giudice, quella incidentale cosiddetta "tardiva" decade (Cassazione n. 18415 del 12 luglio 2018).

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello, la Corte osserva.

L'appello è il mezzo di gravame a cognizione piena che consente, tendenzialmente, il riesame di tutta la materia del contendere dibattuta in primo grado, anche se l'effetto devolutivo è limitato dal divieto di ius novorum e di nuove prove (tranne i casi espressamente previsti), per cui l'ambito di tale effetto è circoscritto alle questioni di fatto e di diritto censurate. Pertanto il giudizio presenta i caratteri di una revisio prioris instantiae, anziché di un novum iudicium. Inoltre, il giudice di appello, può confermare la sentenza di primo grado, senza con questo violare il principio del contraddittorio, sostituendo la motivazione che ritenga non adeguata, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisiti nel processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum" risultante dall'atto di appello e la modifica non concerne statuizioni adottate dal giudice di primo grado con efficacia di giudicato. Nella fattispecie, l'ufficio appellante ha posto a fondamento del gravame un motivo nuovo, "violazione dell'art. 119 Cost. e violazione del decreto del 19.01.2015 del Ministero delle Finanze nonché del combinato disposto dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 5, comma 3 e punto 5) dell'annessa Tabella D") e sulle quali non si era formato alcun contraddittorio nell'ambito del giudizio di primo grado. Nella fattispecie dagli atti di parte di primo grado non si rinviene tale censura. Tale circostanza comporta l'inammissibilità dell'atto di appello. L'inammissibilità dell'appello principale non comporta l'inammissibilità dell'appello incidentale, perché quest'ultimo è stato proposto entro sessanta giorni dalla proposizione dell'atto di appello principale. Appello incidentale che nel merito non può trovare accoglimento, atteso che i giudici di primo grado hanno ben motivato la sentenza che ha ordinato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il trasferimento del credito vantato dalla resistente al di fuori della Regione Sicilia e, per l'effetto, la stessa va condannata a disporre il rimborso del credito di accisa vantato dell'importo di Euro 720.816,91, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, mediante trasferimento contabile del credito sulla Provincia di Verona, decisione supportata dalla giurisprudenza della Cassazione sentenza n. 11813 del 18 giugno 2020, che ha avuto modo di precisare che "in tema di accise ex art. 26 (nonché 56) T.U.A. nel corso del rapporto è consentito, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Assorbiti ulteriori eccezioni, l'appello principale va dichiarato inammissibile, mentre l'appello incidentale va rigettato. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese.

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

ANTONIO MACCARONE

Il Presidente

CARMELO BARBARO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il 06/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

BARBARO CARMELO, Presidente
MACCARONE ANTONIO, Relatore
CINTIOLI FULVIO, Giudice

Sentenza n. 7300/2024

Depositata il 03/10/2024

Il Segretario

SONIA BORGIA

in data 06/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4678/2022 depositato il 07/09/2022



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
STEFANO SCARANO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 05/06 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente e Relatore
DE LUCA GIANNI, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice

in data 05/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 146/2023 depositato il 09/08/2023

Sentenza n. 131/2024
Depositata il 10/06/2024
Il Segretario
LORETTA NEGRINO

L'impugnazione proposta dall'Ufficio è inammissibile in quanto non contiene alcuna specifica critica alla sentenza impugnata.

Invero l'Ufficio appellante, nel ribadire argomentazioni già spese nel primo grado e riconducibili al fatto che il contrasto tra l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE si sarebbe concretizzato solamente a partire dal 01/04/2010, non ha fatto altro che riproporre la posizione già spesa in primo grado senza, tuttavia, contrastare specificamente ed efficacemente l'argomentazione resa dal primo Giudice nella sentenza impugnata, consistente nell'aver evidenziato che il contrasto tra la normativa interna e quella unionale deve essere fatto risalire, correttamente, già alle annualità 2004, 2005 e 2006, successive alla entrata in vigore della Direttiva 2003/96/CE del 27/10/2003, le cui disposizioni erano applicabili fin dal 01/01/2004. Il primo Giudice ha anche chiarito che la compatibilità della normativa interna con quella unionale deve essere verificata anche alla luce del principio – affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea - in forza del quale necessita che il gettito dell'imposta sia obbligatoriamente utilizzato per ridurre i costi ambientali specificamente connessi con il consumo di energia elettrica e non già, anche solo parzialmente, per fare fronte ad esigenze di bilancio degli Enti Locali.

Nell'atto di impugnazione non vi sono censure ai richiamati profili motivi della sentenza impugnata, che restano pertanto non inficiati dalle argomentazioni contenute nell'atto di appello, che risulta pertanto inammissibile.

In ogni caso l'appello è anche infondato in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado ha sostanzialmente condiviso l'assunto della società contribuente in merito al fatto che la disposizione interna che qui ne occupa è stata riconosciuta dalla giurisprudenza come non applicabile fin dagli anni 2004, 2005 e 2006. Va dato seguito, perché condiviso, all'insegnamento che si legge nella parte motivata di Cass. Civ.,

Appello incidentale diretto

E' ammissibile, anche se è stato esperito successivamente alla proposizione dell'appello principale, purché sia proposto nei termini per impugnare e nei termini previsti per l'appello incidentale (cd. appelli incrociati).

In questa ipotesi si avranno due appelli (principale + incidentale) che andranno iscritti a ruolo con due R.G.A. autonomi e che poi dovranno essere necessariamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. *(tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo)*

Se non vengono riuniti, la seconda impugnazione deve essere dichiarata improcedibile (tema del giudicato)

Appello incidentale condizionato

Si dubita dell'ammissibilità, ma si tratta a tutti gli effetti di un appello incidentale, ancorché condizionato all'accoglimento o al rigetto dell'appello principale. Il più delle volte si tratta di motivi e/o questioni riproposte in appello

Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 (recte art. 54) per avere il giudice di appello accolto l'appello incidentale condizionato, senza considerare che non sarebbe proponibile l'appello incidentale condizionato nel giudizio tributario, potendo la parte vittoriosa limitarsi a riproporre le domande non esaminate.

2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Parte contribuente, vittoriosa in primo grado nel merito, ha inteso riproporre in grado di appello le questioni preliminari proposte in primo grado e non esaminate dal giudice di prossimità. L'ente contribuente, in assenza di espresso rigetto di tali questioni, si sarebbe potuto limitare a riproporre le questioni in sede di controdeduzioni a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, anziché proporre appello incidentale, come in effetti ha fatto, posto che tale ultima disposizione consente la riproposizione delle questioni "non accolte", intendendosi per questioni non accolte le domande o le eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non abbia espressamente pronunciato in quanto rimaste assorbite, dovendo procedere con l'appello incidentale per le questioni espressamente respinte in primo grado (Cass., Sez. V, 6 giugno 2018, n. 14534).

Differenza tra incidentale e questioni riproposte

La parte, totalmente vittoriosa nel merito, rimasta soccombente su di una determinata questione, onde evitare la formazione del giudicato interno, deve necessariamente proporre impugnazione incidentale sul punto, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello, poiché la dizione “non accolte”, utilizzata nell’art. 56 del D.Lgs.n.546/1992, riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato (Cass. 4576/2018)

Lo stesso vale qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di Primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione implicita o indiretta, ma che ne sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza (Cass. SSUU 11799/2016)

Difficile distinguere assorbimento dalle ipotesi di rigetto implicito o indiretto alla luce del principio della ragione più liquida (*il giudice è libero di decidere le questioni nell’ordine che ritiene più adatto rispetto al caso concreto, senza essere vincolato ad una progressione logico giuridica di decisione delle questioni*)

Soccombenza «reale»?

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIACOMO LORENZO BOTTERI

Il Presidente
MARA REGGIONI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 4413/2025
Depositata il 07/11/2025
Il Segretario
ROBERTA SATTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.

Va rigettato il primo motivo di ricorso in merito al mancato contraddittorio: l'articolo 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, che al comma 1 dispone che «Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo». Il successivo comma 2 stabilisce che «Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».

Nel merito: nel proprio ricorso i Ricorrenti hanno messo in luce come l'immobile in esame NON ha le caratteristiche per essere censito in categoria catastale A/1, evidenziando una serie di elementi di fatto che dimostrano come, proprio in base alla prassi catastale locale, l'immobile in parola NON ha le caratteristiche per essere censito in categoria catastale A/1. Anche sulla base di una perizia del tecnico versata agli atti

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

REGGIONI MARA, Presidente
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice

in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1662/2025 depositato il 10/04/2025

Documento firmato digitalmente

Il Relatore
VINCENZO GIUNTA

Il Presidente
PAOLO SCAFI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 103/2025
Depositata il 11/12/2025
Il Segretario
ELISABETTA FORNERA

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

SCAFI PAOLO, Presidente
GIUNTA VINCENZO, Relatore
BUSSANI ALBERTO, Giudice

in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 03/06/2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare la Corte rigetta le eccezioni sulle presunte violazioni del domicilio. In proposito si osserva come le generiche (e diffuse) argomentazioni riguardo presunte violazioni formali del diritto unionale contrastano con la costante giurisprudenza di merito e di legittimità puntualmente richiamata dall'ufficio, le cui esaurienti argomentazioni sul punto non richiedono a parere di questa Corte alcuna altra integrazione.

Per quanto attiene, invece, al merito della vertenza, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fondatezza dei motivi proposti in via principale esime il giudice dall'esame dei motivi sollevati in via preliminare.

Come replicare all'appello incidentale?

Manca una disciplina specifica, ma la prassi prevede il deposito di una specifica memoria volta a contrastare l'appello incidentale ovvero di memorie in cui argomentare sia con riguardo all'appello principale che a quello incidentale (con il rispetto dei termini di cui all'art. 32 di 20 e 10 gg. liberi prima a seconda che vi siano documenti o meno da depositare)

La dottrina ritiene applicabile per analogia la disciplina dei motivi aggiunti di cui all'art. 24, con integrazione da compiersi entro 60 gg. dalla notizia dell'appello incidentale (termine difficile da rispettare)

Art. 61 D.lgs. 546/1992 [art. 115 D.lgs. 175/2024]

Norme applicabili [al processo di appello]

Norme applicabili – fase istruttoria/trattazione/ decisionale

Si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili

- Esame preliminare del ricorso (art. 27)
- Produzione di documenti e deposito di memorie (art. 32)
- Motivi aggiunti (art. 24)
- Trattazione della causa (art. 30 e ss.)
- Camera di consiglio o udienza pubblica (art. 33-34)
- Deliberazioni del collegio giudicante (art. 35)
- Contenuto della sentenza (art. 36)
- Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 37)
- Interruzione sospensione o estinzione (art. 39-46)
- Conciliazione (art. 48)

**Art. 59 d.lgs. 546/1992
[art. 113 D.lgs. 175/2024]**

Rimessione alla commissione provinciale

Rimessione al primo grado

1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
 - a) quando dichiara la **competenza** declinata o la **giurisdizione** negata dal primo giudice;
 - b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il **contraddittorio** non è stato regolarmente costituito o integrato;
 - c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato **estinto** il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
 - d) quando riconosce che il **collegio** della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto;
 - e) quando manca la **sottoscrizione** della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

Rimessione al primo grado

Si tratta di ipotesi eccezionali e tassative

Contraddittorio:

- omessa comunicazione dell'avviso di trattazione della causa o mancata notificazione di atti alle controparti
- pretermissione del litisconsorte necessario
- Indebita estromissione di una parte

Illegittima composizione:

- Vizio di composizione numerica;
- Composizione del collegio diversa tra udienza e sentenza
- Giudice con nomina irregolare
- Monocratico anziché collegiale?

Modalità di rimessione

A seguito della pronuncia di una sentenza dispositiva della rimessione, «dopo che la sentenza di primo grado è formalmente passata in giudicato», il giudizio prosegue dinanzi al primo giudice ex officio, senza necessità di un atto di impulso di parte.

Il vizio della mancata o indebita rimessione è sempre denunciabile per cassazione, ciò impedisce la prosecuzione del giudizio in primo grado, in attesa della decisione della Cassazione.



 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		SEZIONE N° 5 REG.GENERALE N° 1362/2016 UDIENZA DEL 28/09/2017 ore 09:30 SENTENZA N° 910/V/2017 PRONUNCIATA IL: 28/09/2017 DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL: 24/10/2017 Il Segretario Giuliana Rumolo
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ABRUZZO SEZIONE 5		
riunita con l'intervento dei Signori:		
☐	VENEZIA VINCENZO Presidente	
☐	MARINELLI FABRIZIO Relatore	
☐	CIUTTI LORENZO Giudice	
☐		
☐		
☐		
☐		
ha emesso la seguente SENTENZA		
- sull'appello n. 1362/2016 depositato il 13/12/2016		

Diritto

La sentenza di primo grado appare viziata da insanabile nullità non essendo stata l'Amministrazione delle dogane messa in condizione di difendersi, in quanto la comunicazione dell'avvenuta fissazione dell'udienza di discussione è stata inviata ad una PEC errata, e difforme da quella indicata nelle controdeduzioni. Che le comunicazioni della segreteria della Commissione siano state effettuate alla PEC dei Monopoli di Stato e non a quella dell'Ufficio delle dogane di Pescara è circostanza non controversa, confermata anche in sede di discussione orale.

La tesi della contribuente, volta a ritenere indifferente tale profilo in quanto l'avviso sarebbe comunque stato indirizzato all'Amministrazione finanziaria e dunque sarebbe comunque valido non appare convincente, in quanto l'articolazione delle agenzie finanziarie conferisce loro una titolarità specifica, che non può essere arbitrariamente surrogata.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 59 lett. b) del DLgs. 546/1992, che testualmente recita che la sentenza è nulla "quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato", la stessa deve essere rimessa alla Commissione tributaria competente per territorio.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

33587/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
omessa comunicazione udienza
di discussione e dispositivo
sentenza — tardività
dell'impugnazione

Composta da:

Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente -

Giuseppe Fuochi Tinarelli - Consigliere -

Paolo Catallozzi - Consigliere -

Giancarlo Triscari - Consigliere relatore -

Roberto Succio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

R.G. n. 12416/2018

Cron. 33587

UP - 26/06/2019

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 49, 51 e 59, decreto legislativo n. 546/1992, degli artt. 327, comma primo, 324, 153, cod. proc. civ., dell'art. 124, disp. att., cod. proc. civ., nonché dell'art. 23-*quater*, decreto legge n. 95/2012.

In particolare, si censura la sentenza per avere erroneamente rilevato la nullità della sentenza del giudice di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, atteso che, invece, il contraddittorio era stato regolarmente costituito e la irregolare comunicazione della data dell'udienza di discussione e del deposito della sentenza non costituiscono presupposti per la nullità della sentenza, sicchè l'Agenzia delle dogane era decaduta dall'impugnazione, non avendo proposto l'appello entro il termine lungo di impugnazione e non potendosi ritenere sussistente un

comportamento incolpevole della stessa, non potendosi, quindi, riconoscere il diritto della stessa alla rimessione in termini.

Il motivo è fondato.

La sentenza censurata ha argomentato in ordine alla non regolare comunicazione dell'udienza di discussione e del dispositivo della sentenza a seguito della pubblicazione, ed ha ritenuto che, attesa l'avvenuta comunicazione ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nelle controdeduzioni, sussisteva una violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza del giudice di primo grado.

3277/2012), atteso che, come precisato da questa Corte (Cass. 8151/2015) "l'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termine già previsto dall'art. 184 bis c.p.c., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 e sostituito dalla generale previsione di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr. Cass. n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte" e della prova del quale quest'ultima è onerata (cfr. Cass. n. 23323 del 2013, che, subordina l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza" previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, alla dimostrazione

dell'"ignoranza del processo", dovendo la parte fornire prova di "non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza"), postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della absolutezza - e non già una impossibilità relativa, nè tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr. Cass. 8216 del 2013)".

Sicchè, con riferimento alla fattispecie, la questione della eventuale irregolarità della comunicazione del dispositivo della sentenza non può avere l'effetto processuale di consentire all'Agenzia delle dogane di potere proporre l'impugnazione oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327, comma primo, cod. proc. civ..

Riferimenti

Damiano Peruzza
Avvocato tributarista cassazionista
DPD Studio Tributario e Legale
d.peruzza@studiodpd.it